



Comune di Calceranica al Lago

Provincia di Trento

REGOLAMENTO/DIRETTIVE
PER IL CORRETTO
INSEDIAMENTO URBANISTICO E
TERRITORIALE DEGLI
IMPIANTI FISSI DI
TELECOMUNICAZIONI

Art. 1

Oggetto

1. Le presenti direttive disciplinano, ai sensi dell'art. 3 bis del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg, come introdotto dal D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg, l'installazione di nuovi impianti fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, di seguito denominati impianti.

Art. 2

Finalità

1. Le presenti direttive hanno lo scopo di regolamentare, in riferimento alle disposizioni provinciali ed alle norme vigenti in materia, l'installazione degli impianti fissi di telecomunicazione al fine:
 - a) di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici adottando il principio di massima cautela o precauzione previsti dalle norme vigenti;
 - b) di assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio, attraverso il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie;
 - c) di promuovere la collaborazione operativa tra l'Amministrazione comunale e i titolari degli impianti.

Art. 3

Criteri generali di localizzazione

1. Gli impianti fissi di telecomunicazione, in riferimento a quanto espresso nelle disposizioni provinciali e nelle norme vigenti in materia, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, dovranno essere collocati:
 - a) di norma nelle aree di proprietà pubblica;
 - b) in posizione defilata rispetto alle visuali libere o a manufatti di pregio;
 - c) in aree raggiungibili con la viabilità esistente;
 - d) su strutture esistenti che ospitano impianti di telecomunicazione se dislocati in territorio aperto e distanti da edificazioni esistenti, fatto salvo quanto espresso nell'articolo 4 delle presenti direttive;
 - e) mantenendo il volume di rispetto, definito dalle norme provinciali, all'esterno della massima possibilità edificatoria, indipendentemente dalla destinazione di zona, prevista dal P.R.G., fatto salvo quanto espresso nell'articolo 4 delle presenti direttive

Art. 4
Divieti d'installazione

1. I nuovi impianti fissi di telecomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra i 100 KHz e 300 GHz e con qualsiasi potenza, non possono essere installati:
 - a) nei centri storici, così come individuati dal P.R.G;
 - b) nelle zone artigianali, industriali e residenziali, così come individuate dal P.R.G., in zone con destinazione urbanistica diversa da quelle residenziali ma comprese in ambiti prevalentemente residenziali;
 - c) negli ambiti specificatamente destinati a servizi sociali, assistenziali, sanitari, all'istruzione, al culto, nonché nelle aree cimiteriali comprensive delle fasce di rispetto, così come individuati dal P.R.G.;
 - d) nelle aree destinate a parco pubblico e verde pubblico, così come individuati dal P.R.G.;
 - e) Nelle aree individuate come Bogole, Simeli, Marini, maso Murari, Maso Michelini, Croz de l'Anza Rossa, mantenendo una fascia di rispetto dagli edifici di m. 300 misurati in linea d'aria;
 - f) la fascia di rispetto di m. 300 deve essere rispettata da qualsiasi edificio;
 - g) nelle aree adibite a biotopo così come indicate dal P.R.G.;
 - h) nelle aree destinate a fasce di rispetto del lago così come indicate dal P.R.G.;
 - i) nelle aree di protezione dei corsi d'acqua;
 - j) nelle aree assoggettate a tutela monumentale secondo i disposti della legge 1089/39;
 - k) nelle aree ove vi sia la presenza di elementi di interesse storico archeologico così come individuato dal P.R.G.;
 - l) nelle aree di particolare pregio paesaggistico – ambientale, nelle zone particolarmente evidenti da punti panoramici e interposte tra con visivi di particolare bellezza paesaggistica.

Art. 5
Aggiornamento tecnologico

1. I gestori degli impianti di telecomunicazione devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le cautele necessarie e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici aggiornando a tal fine gli impianti, di nuova realizzazione ed esistenti, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili.
2. Ai fini di quanto espresso nel comma 1 i gestori degli impianti hanno l'obbligo:
 - a) di documentare l'avvenuta adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e di tutte le necessarie cautele;
 - b) di fornire tutti gli elementi sull'effettiva, costante e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione;
 - c) di relazionare all'Amministrazione Comunale, attraverso idonea documentazione ed entro il 31 gennaio d'ogni anno, in riferimento a quanto indicato nei precedenti punti.

Art. 6
Criteria di mimetizzazione

1. Nell'installazione di nuovo impianti di telecomunicazione:
 - a) sono adottate tutte le opportune misure per mimetizzarli tenendo conto dello sfondo su cui si attestano e utilizzando colorazioni adeguate;
 - b) è favorita la posizione marginale e defilata rispetto al sistema di utilizzo agricolo delle aree aperte;
 - c) sono adottate tutte le opportune misure per evitare lo sveltamento rispetto ai crinali e alle sommità delle emergenze orografiche.

Art. 7
Accesso all'area

1. L'accesso all'area è garantito di norma tramite la viabilità esistente.
2. Ove ciò risultasse assolutamente impossibile l'eventuale nuova viabilità di accesso è realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione ed evitando comunque tracciati in roccia o esposti a particolari visuali.

Art.8
Area impianti

1. Eventuali piattaforme o platee in calcestruzzo sono rinverdite mediante riporto di terreno vegetale.
2. Le scalinate sono realizzate in pietra locale, legno, o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture metalliche.
3. È vietato, per le recinzioni, la realizzazione di muretti di cinta e di cordoli in calcestruzzo.
4. Il gestore dell'impianto ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti.

Art. 9
Controlli

1. L'Amministrazione comunale può richiedere, ai proprietari e gestori degli impianti, l'installazione di idonee apparecchiature al fine di monitorare l'attività di esercizio delle

strutture.

2. L'Amministrazione comunale promuove, direttamente o attraverso l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, i controlli degli impianti fissi di telecomunicazione relativamente ai valori di esercizio degli stessi.

Art. 10 **Documentazione**

1. La richiesta di concessione edilizia, di autorizzazione edilizia e la comunicazione di denuncia di inizio di attività deve essere corredata, in riferimento alle norme provinciali e alle norme vigenti in materia, della necessaria documentazione tecnica che definisca l'ubicazione del nuovo impianto, la localizzazione degli impianti già esistenti, le caratteristiche tecniche delle installazioni, sia esistenti che di progetto e quant'altro necessario ai fini della verifica di compatibilità ambientale.
2. Le modifiche agli impianti esistenti soggiacciono alle presenti direttive.
3. I gestori comunicano all'Amministrazione una proposta di localizzazione e di installazione dei nuovi impianti e quella di aggiornamento, manutenzione, riduzione, ristrutturazione, rinnovo e sostituzione degli esistenti. La proposta contiene i seguenti elementi:
 - a) cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si richiede l'installazione di nuovo impianti;
 - b) elenco delle installazioni già esistenti e di quelle programmate con l'indicazione della particella fondiaria o edificiale, della denominazione del sito, della via e del numero civico;
 - c) principali caratteristiche tecniche, radio elettriche e dimensionali degli impianti;
 - d) indicazione planimetrica dei volumi di rispetto, su scala sufficientemente esaustiva, sulla base delle caratteristiche degli impianti di progetto.

Art. 11 **Attivazione dell'impianto**

1. L'attivazione dell'impianto può avvenire previo preavviso di almeno sette giorni da presentare in forma scritta al Comune di Calceranica al Lago, Ufficio Tecnico comunale.
2. In caso di modifica delle caratteristiche d'utilizzo dell'impianto rispetto alle condizioni autorizzate sarà necessario presentare nuova istanza di autorizzazione.

Art. 12
Ultimazione dei lavori

1. In riferimento alle norme urbanistiche provinciali vigenti, l'ultimazione di lavori deve essere comunicata al Comune di Calceranica al Lago entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori.
2. Alla dichiarazione d'ultimazione di lavori deve essere allegata certificazione di conformità tra l'impianto installato e quello autorizzato.

Art. 13
Domande pendenti

1. Le domande di installazione già depositate all'entrata in vigore del presente regolamento e che non hanno ottenuto il parere favorevole del Comitato provinciale istituito con l'art. 4, 4° comma del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/ LEG sono assoggettate al vincolo del rispetto delle presenti direttive.